



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001
ALLEGATO 6
CODICE DI CONDOTTA**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
28 NOVEMBRE 2023

INDICE

1.	INTRODUZIONE.....	5
1.1.	Gruppo Bene Società Benefit	5
1.2.	Carta dei Valori.....	5
1.3.	Adozione e destinatari	6
1.4.	Emanazione e ambito di applicazione	7
1.5.	Disposizioni del d.lgs. 231/2001.....	8
1.6.	Che cosa è un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”	8
2.	PRINCIPI E VALORI ETICI.....	9
2.1.	Onestà e correttezza	9
2.2.	Legalità	10
2.3.	Trasparenza.....	10
2.4.	Riservatezza e tutela privacy.....	10
2.5.	Imparzialità e non discriminazione.....	11
3.	RAPPORTI INTERNI E NEI CONFRONTI DI TERZI	12
3.1.	Premessa	12
3.2.	Organi sociali e tutela del capitale sociale.....	12
3.3.	Concorrenza	13
3.4.	Sponsorizzazioni di eventi	13
3.5.	Operazioni Personali	13
3.6.	Conflitti di interesse	13
3.7.	Tutela immagine	14
3.8.	Rapporti con il personale	14
3.9.	Personale non dipendente	15
3.10.	Utilizzo di sistemi informatici o telematici	15
3.11.	Utilizzo di attrezzature e strutture aziendali	15
3.12.	Sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro.....	17

3.13.	Rapporti con fornitori.....	18
3.14.	Rapporti con clienti	18
3.15.	Rapporti con Agenti, sub-agenti e altre categorie appartenenti alla rete di promozione e distribuzione.	19
3.16.	Comportamenti anticorruzione.....	19
3.17.	Rapporti con i Media	20
4.	RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	22
4.1.	Rapporti con Autorità di Vigilanza ed Enti regolatori del mercato	24
4.2.	Benefici e regali.....	25
4.3.	Rapporti con le Organizzazioni sindacali, politiche, culturali e sociali	25
4.4.	Finanziamenti, contributi e sovvenzioni.....	25
4.5.	Partecipazione a procedimenti giudiziari	26
4.6.	NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI BILANCIO (REATI SOCIETARI)	27
5.	NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI MARKET ABUSE.....	28
6.	NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI RAPPORTI PRIVATI CON SOCIETA' TERZE (Corruzione tra privati).....	30
7.	NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	32
8.	NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA TUTELA AMBIENTALE	33
9.	NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI e I DIRITTI D'AUTORE.....	34
10.	NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO	36
11.	NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	37
12.	NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI DELITTI CONTRO LA PERSONA, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE RAZZISMO E XENOFOBIA	37
13.	NORME DI COMPORTAMENTO REALTIVE ALL'OSSERVANZA DEI REATI TRIBUTARI	38
14.	NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALL'OSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE	40

15.	MODALITÀ DI ATTUAZIONE, CONTROLLO E SANZIONI	41
15.1.	L'Organismo di Vigilanza	41
15.2.	Rispetto del Codice di Condotta e segnalazioni.....	41
15.3.	Sistema disciplinare.....	41
15.4.	COMUNICAZIONE E FORMAZIONE	42
15.5.	CODICE DI COMPORTAMENTO: ALLEGATO 1.....	43
15.6.	Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA, PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE	44

1. INTRODUZIONE

Il Gruppo Assicurativo Bene (di seguito il “Gruppo”) è una realtà imprenditoriale italiana, costituita da diverse società soggette alla direzione e al coordinamento della Capogruppo Bene Holding S.p.A. che garantisce il controllo di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit.

Il Gruppo ha sviluppato una chiara visione sul futuro del mercato assicurativo italiano e considera la relazione costante e solida con tutti i propri *stakeholder* un pilastro fondamentale costruito sul dialogo e sul coinvolgimento, su basi di trasparenza e fiducia reciproca.

Il Gruppo si prende cura delle persone in tutti gli aspetti della relazione e in tutte le fasi della vita aziendale; dà valore al loro lavoro, favorendo la soddisfazione dei bisogni di realizzazione professionale e, al tempo stesso, l'eccellenza operativa dell'azienda.

Il Gruppo, pertanto, si propone di assicurare la tutela, la salvaguardia, la dignità personale, la tutela della sfera privata, i diritti della personalità e l'incolumità dei propri dipendenti/collaboratori/amministratori e di tutte le altre risorse coinvolte nel proprio ciclo produttivo, sostenendone la crescita e la realizzazione umana e professionale anche tramite la creazione di un ambiente di lavoro stimolante e produttivo.

Ciascun Dipendente e Collaboratore riconosce e rispetta la dignità, sia nelle relazioni interne sia in quelle esterne.

1.1. Gruppo Bene Società Benefit

Tutte le Società del Gruppo sono organizzate secondo gli standard delle Società Benefit.

Questa forma societaria è definita come una società «[...] che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune[...]» e le cui modalità di agire la vedono operare «[...] in modo responsabile, sostenibile e trasparente [...]» nei confronti di un'ampia cerchia di portatori di interessi elencati dal legislatore.

La forma giuridica di Società Benefit ha dato origine a un nuovo modello d'azienda che richiede ai *manager* l'equilibrio tra l'interesse dei soci e l'interesse della collettività.

1.2. Carta dei Valori

Il Gruppo Assicurativo Bene, al fine di esplicitare e rendere vincolanti i valori di correttezza, legalità, onestà, trasparenza ed impegno morale che ispirano l'attività dei collaboratori, a tutti i livelli, ha esplicitato nella **Carta dei Valori** i principi fondamentali che sono un sicuro punto di riferimento quotidiano per una condotta corretta ed equa, sia per quanto attiene ai rapporti fra i collaboratori all'interno del Gruppo, sia per ciò che riguarda le relazioni con tutti i portatori di interesse, persone fisiche e giuridiche esterne al Gruppo stesso.

GRUPPO ASSICURATIVO BENE E PRINCIPI VALORIALI

Con il presente documento, denominato **Codice di Condotta**, il Gruppo Assicurativo Bene esplicita i valori di deontologia aziendale contenente, i principi, le regole comportamentali e le linee fondamentali che devono ispirare le attività del Gruppo e guidare i comportamenti di tutti i portatori di interesse (Azionisti, Organi Sociali, Dipendenti, Agenti, Collaboratori e Fornitori), con l'obiettivo di creare valore e sviluppare servizi sempre più rispondenti alle esigenze dei clienti.

Il Gruppo Assicurativo Bene opera con trasparenza e l'integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano con e per il Gruppo. Non devono mai venire meno, in seno al Gruppo, e nella prestazione di ciascuno dei servizi prestati dalle Società dello stesso Gruppo, l'osservanza e il rispetto sostanziale di principi fondamentali quali l'onestà, l'integrità, la diligenza, la lealtà, la correttezza, la trasparenza e l'obiettività nel perseguimento degli obiettivi.

In nessun caso, il perseguimento di un interesse o di un vantaggio per il Gruppo può legittimare un comportamento non corretto o può giustificarlo o considerarlo meno grave.

Le regole del presente Codice di Condotta non sostituiscono, ma integrano, i doveri fondamentali dei lavoratori e non esimono dalla doverosa osservanza della normativa civile, penale e contrattuale vigente in materia.

L'azione delle persone fisiche e giuridiche, a qualsiasi titolo chiamate a prestare la propria attività a favore del Gruppo, deve essere improntata su principi di sana e prudente gestione.

Il **Codice di Condotta** costituisce un protocollo di prevenzione ed elemento imprescindibile del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 8 (di seguito anche solo "**Modello**"), in accordo con le Linee guida di Confindustria e ANIA.

1.3. Adozione e destinatari

Il Codice di Condotta emanato dalla società Capogruppo Bene Holding S.p.A. è recepito da tutte le società facenti parti del Gruppo Assicurativo Bene ed è accettato espressamente da tutti gli Organi Sociali, Dipendenti, Agenti, Collaboratori, Consulenti e Fornitori (di seguito "Destinatari").

Tutti i soggetti Destinatari devono osservare una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della propria attività. Tutti sono tenuti a conoscere in modo diretto o indiretto il Codice di Condotta, a contribuire alla sua attuazione, sia nei rapporti tra loro, sia nei rapporti con terzi con i quali avviano relazioni nello svolgimento della propria attività, diffondendo e pretendendo il rispetto da parte di questi dei suoi principi.

In particolare:

- gli Esponenti Aziendali, nell'ambito delle loro funzioni, uniformano la propria condotta alle previsioni del Codice di Condotta, sia all'interno - rafforzando così la coesione e lo spirito di collaborazione - sia nei confronti dei terzi che entrano in contatto con le Società del Gruppo;
- i Responsabili di funzioni e Uffici esigono il rispetto del Codice di Condotta da parte dei Dipendenti, dei Collaboratori e Agenti e vigilano sul loro comportamento al fine di prevenire qualsiasi ipotesi di violazioni. Ciascun responsabile ha l'obbligo di:

- ✓ effettuare un'accurata selezione dei propri collaboratori sulla base delle loro attitudini personali e della disponibilità al rispetto del presente Codice di Condotta;
- ✓ informare i propri collaboratori in maniera chiara, precisa e completa circa i loro obblighi, compreso il rispetto del Codice di Condotta;
- ✓ comunicare con chiarezza che qualsiasi violazione del Codice di Condotta è riprovata e può costituire inadempimento contrattuale o illecito disciplinare;
- ✓ riferire tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi violazione del Codice di Condotta direttamente accertata o di cui abbia appreso da altri;
- ✓ nell'ambito delle funzioni attribuite, attuare o promuovere l'adozione di misure idonee ad evitare le violazioni del Codice di Condotta e la loro reiterazione;
- ✓ impedire ritorsioni nei confronti di qualunque Destinatario abbia riferito all'Organismo di Vigilanza o ad un responsabile circa presunte violazioni di cui sia venuto a conoscenza;
- ✓ rivolgersi al proprio diretto superiore e/o all'Organismo di Vigilanza ogni qual volta si presenti la necessità di ottenere chiarimenti sulle modalità di applicazione del Codice;
- ✓ riferire tempestivamente ai superiori e/o all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia in merito a possibili violazioni delle norme del Codice di Condotta;
- ✓ informare, in ogni rapporto d'affari, tutte le controparti dell'esistenza e dei contenuti del presente Codice di Condotta esigendone il rispetto;
- ✓ adottare ogni opportuna iniziativa in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi alle norme del Codice di Condotta.

Per quanto attiene al rispetto delle disposizioni dettate dal Codice di Condotta da parte dei Destinatari esterni, ogni singola società del Gruppo valuta, ove ritenuto necessario e/o opportuno, l'attribuzione di efficacia giuridicamente vincolante alle disposizioni del Codice mediante l'apposizione di specifiche clausole di salvaguardia in contratti ed accordi di ogni natura.

1.4. Emanazione e ambito di applicazione

Il presente Codice di Condotta raccoglie ed esplicita l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità delle Società del Gruppo nei confronti dei soggetti interni, quali Dipendenti, Collaboratori e Agenti, e dei soggetti terzi (Azionisti, Pubblica Amministrazione, Fornitori, Clienti, Partners, ecc.), che sono qualificati come *"portatori d'interesse"*.

Sotto il profilo organizzativo, ciascuno degli Organi aziendali deve essere coinvolto nel processo di elaborazione, implementazione ed applicazione del Codice di Condotta, secondo la ripartizione di compiti di seguito descritta.

Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva il Codice di Condotta, verifica periodicamente l'adequazione delle misure e comportamenti in esso indicati e delibera, ove opportuno, per rimediare ad

eventuali carenze delle predette misure e comportamenti. Il medesimo Organo deve, inoltre, assicurare che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

L'Amministratore Delegato attua le misure e le Procedure definite dal Consiglio di Amministrazione e ne cura costantemente l'adeguatezza.

Il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, ove nominato, verificano periodicamente la corretta applicazione delle misure e Procedure e comunicano le proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione, affinché questo adotti le misure ritenute necessarie.

Per quanto attiene ai compiti delle Funzioni aziendali di Controllo:

- la Funzione di Controllo di Conformità alle norme ("Compliance") controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle misure e Procedure di cui al Codice di Condotta e di quelle adottate per rimediare ad eventuali carenze. Essa, inoltre, fornisce consulenza e assistenza per l'individuazione delle violazioni delle misure e Procedure medesime.
- la Funzione di Revisione Interna ("Internal Audit") verifica nel continuo l'adeguatezza e l'efficacia delle misure e Procedure illustrate nel Codice di Condotta.

1.5. Disposizioni del d.lgs. 231/2001

In data 8 giugno 2001, il legislatore italiano ha emanato il D.Lgs. n. 231 (di seguito, anche, "**Decreto**") recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica" (di seguito, anche, "**Enti**").

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità degli Enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, dai dipendenti e/o dagli altri soggetti indicati nell'art. 5 del Decreto stesso (ad es., amministratori, sindaci, dirigenti, rappresentanti dell'Ente, nonché soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza), a meno che, tra le altre condizioni, l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un idoneo Modello.

1.6. Che cosa è un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo"

Con la locuzione "Modello di Organizzazione e Gestione" richiamata dall'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto, si intende fare riferimento ad un complesso di regole, strumenti, protocolli di controllo e condotte costruite sull'evento reato e funzionali a dotare la Società di un efficace sistema di Organizzazione, Gestione e Controllo. Scopo del Modello è di essere ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere in favore o nell'interesse della Società, da soggetti "apicali" o sottoposti alla loro direzione e/o vigilanza, o da Soggetti di fatto.

L'art. 6 del D. Lgs.231/2001 contempla tuttavia una forma di "esimente" da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati presupposto previsti dal Decreto, di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

2. PRINCIPI E VALORI ETICI

Il Gruppo ritiene imprescindibile che nello svolgimento delle proprie attività siano rispettate le Leggi e i Regolamenti e, inoltre, che i comportamenti di tutti coloro che operano per conto delle Società e in suo nome, siano posti in essere sulla base dei seguenti principi etici generali, oltre a quelli ulteriori contenuti nel presente documento:

- Onestà e correttezza
- Legalità
- Trasparenza
- Riservatezza e tutela privacy
- Imparzialità

Il Gruppo si astiene dall'intrattenere rapporti con soggetti che non si assumano il medesimo impegno.

2.1. Onestà e correttezza

L'onestà rappresenta il principio etico di riferimento per tutte le attività poste in essere dalle società del Gruppo per il compimento della propria missione.

I dipendenti ed i collaboratori del Gruppo sono tenuti a rispettare le leggi vigenti nazionali e comunitarie, i regolamenti e, ove applicabili, le norme di deontologia professionale.

In particolare, tutti i destinatari:

- antepongono il rispetto della legge a qualunque altro interesse;
- non perseguono, nell'espletamento della propria attività lavorativa, interessi personali in conflitto di interesse con quelli della Società;
- non accettano e non effettuano donazioni, favori o utilità di alcun genere, a eccezione degli omaggi e degli atti di cortesia, purché di modico valore e purché non siano finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- operano nei rapporti con i terzi in conformità alla legge, alle regole di comportamento del presente Codice, alle norme e alle procedure interne aziendali;
- non utilizzano informazioni avute in occasione dello svolgimento delle proprie attività aziendali per acquisire vantaggi in modo diretto o indiretto e ne evitano ogni uso improprio e non autorizzato;
- operano con i terzi con imparzialità, trasparenza e correttezza, evitando di instaurare rapporti che siano frutto di sollecitazioni esterne o che possano generare conflitti di interesse;
- si astengono dal sollecitare raccomandazioni esterne e interne alla Società volte ad influire sul rapporto di lavoro o comunque ad assicurarsi privilegi in tale ambito;
- respingono ogni pressione illegittima, ancorché proveniente dai propri superiori, dandone immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza, attenendosi alle corrette modalità di

svolgimento dell'attività amministrativa;

- espletano la loro attività lavorativa tenendo comportamenti corretti e lineari, in conformità alle disposizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Nel caso vi siano dubbi sulla condotta da adottare, ciascun destinatario si rivolge al proprio diretto superiore, se dipendente, ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto diverso.

2.2. Legalità

I Destinatari sono tenuti al rispetto delle Leggi, dei Regolamenti e delle Procedure e Disposizioni aziendali vigenti.

Laddove i Destinatari rilevino contraddizioni comportamentali tra disposizioni aziendali e norme di legge o regolamentari, queste ultime prevarranno sulla disposizione aziendale e i Destinatari sono obbligati a segnalare senza indugio all'Organo Amministrativo e ove nominato all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs,231/2001.

I rapporti delle Società con qualsiasi interlocutore, pubblico o privato, devono essere condotti in conformità alla legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, tracciabilità e verificabilità.

Le Società del Gruppo assicurano un programma di formazione e sensibilizzazione continuo sulle normative e sulle tematiche attinenti al Codice di Condotta.

2.3. Trasparenza

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni, sono tenuti a una condotta caratterizzata dalla *buona fede* e dalla più ampia trasparenza, intesa come chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni, evitando situazioni ingannevoli nelle operazioni compiute nell'interesse o a vantaggio delle Società del Gruppo.

Il Personale aziendale nei rapporti con i terzi agisce in modo corretto, evitando la diffusione di informazioni ingannevoli e pregiudizievoli; non può avvalersi della posizione rivestita nella Società per svolgere altre attività in contrasto o in concorrenza con quelle aziendali; deve rispettare le norme e le prassi aziendali poste a salvaguardia dei principi di integrità e trasparenza commerciale. Sono pertanto vietati atteggiamenti o azioni tesi a sollecitare vantaggi personali per sé o per altri, ad influenzare impropriamente le decisioni della controparte o a richiedere trattamenti di ingiustificato favore nei rapporti con i Terzi, con la Pubblica Amministrazione o con le Organizzazioni Politiche o Sindacali.

2.4. Riservatezza e tutela privacy

Il Gruppo assicura il diritto alla riservatezza attinente alle informazioni della propria clientela, dei propri Dipendenti e Collaboratori e dei terzi con cui sia entrata anche occasionalmente in contatto e a prevenire utilizzi delle informazioni al di fuori dell'attività istituzionale.

Inoltre:

- i Dipendenti, Collaboratori e Agenti devono limitarsi a trattare i dati unicamente nell'ambito lavorativo di competenza;

- particolare attenzione deve essere data alla custodia della documentazione affidata, impedendo accessi non autorizzati;
- qualora i dati e le informazioni oggetti di protezione siano trattati da applicazioni informatiche, le password e profili di accesso devono essere accuditi con diligenza;
- in ogni caso le richieste di accesso a dati oggetto di protezione devono essere autorizzate e devono essere strettamente legate al ruolo e alle esigenze lavorative degli incaricati.

L'obbligo alla riservatezza potrà essere superato solo ove ricorra un obbligo di legge a comunicare i dati e le informazioni oggetto di protezione a determinati soggetti.

Le Società del Gruppo si uniformano alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e GDPR 2016/679, disciplinante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, integrazioni, e regolamenti attuativi.

A tal fine, la Società garantisce un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell'uso dei propri sistemi di information technology destinati al trattamento di dati personali e informazioni privilegiate.

È proibita qualsiasi indagine sulle opinioni e, in generale, sulla vita privata dei dipendenti e collaboratori.

È fatto divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare e/o diffondere i dati personali senza preventivo consenso dell'interessato.

I Destinatari sono tenuti al rigoroso rispetto delle previsioni normative esterne e interne in materia di privacy; devono, pertanto, evitare ogni condotta che, anche solo indirettamente, possa comportare una indebita diffusione di dati, notizie, o altre informazioni avente carattere riservato e, comunque, a non divulgare (comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo) informazioni e/o dati particolari senza l'esplicito consenso degli interessati e le informazioni riservate senza l'autorizzazione della Società.

2.5. Imparzialità e non discriminazione

Le Società del Gruppo operano con imparzialità nell'esercizio delle proprie attività, impiegando una struttura organizzativa che garantisce il principio di indipendenza di giudizio e l'assenza di qualunque interesse commerciale e finanziario che possa determinare comportamenti di parte, trattamenti di favore e disparità.

Le Società s'impegnano a evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, al credo religioso, alle opinioni politiche, alle credenze religiose, agli orientamenti sessuali e alla condizione sociale.

3. RAPPORTI INTERNI E NEI CONFRONTI DI TERZI

3.1. Premessa

Di seguito sono individuati i comportamenti e i doveri, inerenti all'ambito delle attività poste in essere dalle Società del Gruppo, a cui devono attenersi tutti i Destinatari che collaborano a vario livello con la stessa Società.

3.2. Organi sociali e tutela del capitale sociale

I soggetti che compongono gli organi sociali sono tenuti:

- a impegnarsi attivamente affinché le Società possano trarre beneficio dalle loro specifiche competenze;
- a una partecipazione continuativa ai lavori degli organi sociali, denunciando tempestivamente qualsiasi situazione di conflitto d'interesse che li veda coinvolti;
- alla riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio mandato;
- a far prevalere sempre l'interesse della missione sociale.

Gli Amministratori (ovvero chiunque ne svolga le funzioni) non devono impedire né ostacolare in alcun modo le attività di controllo da parte dei Sindaci, dei Soci e della Società di Revisione.

Il patrimonio sociale deve essere gestito in modo corretto e onesto, e quindi gli Amministratori, i Dipendenti, i Collaboratori e i Soci, devono concorrere a tutelarne l'integrità.

Gli Amministratori devono informare il loro comportamento a buona fede e correttezza.

Nei rapporti con l'Organo con funzione di Controllo e la società di revisione, la Banca presta, a tutti i livelli, la massima collaborazione sia all'Organo con funzione di Controllo che ai soggetti certificatori, fornendo informazioni corrette e veritiere in merito a attività, beni ed operazioni aziendali, nonché in merito ad ogni ragionevole richiesta da essi ricevuta. I dati ed i documenti richiesti e forniti devono essere accurati, completi, fedeli e veritieri quanto al loro contenuto.

Nessuno deve cercare di influenzare il regolare svolgimento delle assemblee societarie, traendo in inganno o in errore. In particolare, è vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o deliberazione differente.

Chiunque si trovi nella condizione di non poter o dover esercitare il voto, deve darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

3.3. Concorrenza

Il Gruppo crede fermamente nella concorrenza e nel libero mercato, patrimonio che va difeso da eventuali indebite pressioni sia interne sia esterne.

Le Società del Gruppo dovranno esercitare la propria attività commerciale in ottemperanza ai requisiti delle leggi.

In questa ottica i Destinatari devono sempre operare con correttezza e trasparenza e non devono mai attuare comportamenti che possano concretizzarsi in un comportamento illecito sia verso privati che verso la Pubblica Amministrazione, nonché essere coinvolti sia personalmente sia tramite terzi, in iniziative o contatti tra concorrenti che possono apparire come violazione delle normative a tutela della concorrenza e del mercato.

È proibito:

- porre in essere iniziative o azioni volte a limitare o distorcere la concorrenza o i diritti dei consumatori;
- esprimere dichiarazioni false o fuorvianti sui concorrenti;
- imporre, in generale, condizioni di esclusiva a controparti che impediscano la possibilità di operare con altri operatori;
- nel corso delle trattative d'affari fare riferimenti ad eventuali prodotti e servizi di concorrenti senza la dovuta completezza, precisione e nel rispetto degli altri operatori del mercato;
- partecipare ad associazioni di categoria per fini diversi dal trattare problematiche di tipo tecnico, giuridico e professionale (es. ricercare accordi o cartelli che possano costituire abusi di posizione dominante; acquisire informazioni di mercato o sulla concorrenza in maniera impropria).

In tale ottica è espressamente vietato ogni comportamento che possa concretizzare un indebito ed illecito vantaggio, patrimoniale e non patrimoniale, a favore delle Società del Gruppo.

3.4. Sponsorizzazioni di eventi

Le Società del Gruppo possono partecipare ad eventi/congressi/conferenze e incontri tecnici in qualità di espositori ovvero di sponsorizzatori.

Tutta la documentazione relativa alle sponsorizzazioni dovrà essere custodita e dovrà essere sempre esibita in caso di richiesta da parte delle Funzioni di controllo.

3.5. Operazioni Personali

I Destinatari del presente Codice di Condotta e loro familiari non possono utilizzare le informazioni privilegiate e di carattere confidenziale, anche ricevute dai clienti/investitori, o di cui comunque dispongano in ragione delle proprie mansioni, per effettuare operazioni personali, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, né consentire l'utilizzo di tali informazioni da parte di terzi. I Destinatari devono segnalare tempestivamente ai Responsabili della Società ogni condotta non conforme alle regole di cui al presente Codice o non conforme alla legge e/o normativa regolamentare.

3.6. Conflitti di interesse

Si configura un conflitto di interesse quando un interesse secondario (per esempio profitto economico) potrebbe influenzare o esporre alla possibilità di influenza gli atti riguardanti l'interesse primario istituzionale.

Nello svolgimento di ogni attività, il Gruppo opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di "conflitto di interesse", oltre a quelle definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un soggetto operi per il soddisfacimento di un interesse diverso da quello dell'impresa e dei suoi soci per trarne un vantaggio per sé o terze persone.

Al fine di concretizzare il perseguimento di questo principio, la Società ha predisposto i seguenti obblighi:

- Rispettare le leggi e le norme interne della Società in tutti i rapporti personali e d'affari al di fuori della Società;
- Evitare atti o rapporti che potrebbero essere o apparire in contrasto con gli obblighi derivanti da ciascuna funzione della Società o con gli interessi della stessa;
- Valutare i vantaggi e gli svantaggi che potrebbero derivare all'azienda nel momento dell'accettazione di un qualsiasi incarico in un'altra azienda;
- Segnalare alla Società, al diretto superiore o all'Organismo di Vigilanza (ove nominato), qualsiasi rapporto o situazione rilevante per le attività della Società in cui siano coinvolti interessi personali ovvero di persone ad essi collegate (quali, ad esempio, familiari, amici, conoscenti).

Eventuali conflitti di interesse, anche potenziali, fra azionisti, dipendenti, amministratori, collaboratori e la Pubblica Amministrazione sono prevenuti e gestiti al momento dell'assegnazione dell'incarico o dell'avvio del rapporto di lavoro richiedendo agli stessi di sottoscrivere un'apposita dichiarazione nella quale si impegna ad evitare situazioni tali da configurare un conflitto di interessi nell'ambito di rapporti intrattenuti con rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, e, nel caso questo avvenga, informarne tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società.

3.7. Tutela immagine

La buona reputazione e/o l'immagine per tutte le Società del Gruppo rappresenta una risorsa immateriale essenziale.

I dipendenti e i collaboratori delle Società si impegnano ad agire in conformità ai principi dettati dal presente Codice nei rapporti tra colleghi, clienti, fornitori e terzi in generale, mantenendo un contegno decoroso ed evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine delle Società.

3.8. Rapporti con il personale

Ciascuna delle Società del Gruppo:

- si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l'esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo;
- ogni dipendente e collaboratore deve agire lealmente e secondo buona fede, rispettando gli obblighi contrattualmente previsti ed assicurando le prestazioni richieste. Deve, altresì, conoscere ed osservare il contenuto del presente Codice, improntando la propria condotta al rispetto, alla cooperazione ed alla reciproca collaborazione;
- la selezione del personale è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una

sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti dall'impresa, nel rispetto delle pari opportunità per i soggetti interessati, in modo che ciascuno possa godere di un trattamento equo basato su criteri di merito. Ogni Società adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione;

- il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, il Gruppo infatti non tollera alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero" ed impronta i rapporti con il proprio personale secondo i principi della trasparenza e della legalità;
- ciascuna Società occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri solo in possesso del regolare permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso non sia scaduto, revocato o annullato e del quale sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
- nell'espletamento dei propri compiti il personale deve attenersi al rispetto della legge ed improntare la propria condotta e i propri comportamenti a quanto esposto nel presente Codice;
- il personale non può chiedere, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività dell'impresa;
- il personale non può altresì offrire regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile all'impresa;
- ciascun dipendente deve astenersi dall'assumere comportamenti e adottare decisioni che possano favorire direttamente o indirettamente propri interessi.

3.9. Personale non dipendente

I principi stabiliti per i Dipendenti si applicano anche agli eventuali Collaboratori non in rapporto di lavoro subordinato.

3.10. Utilizzo di sistemi informatici o telematici

L'utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici o telematici assegnati dalle Società deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e particolarmente in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle buone prassi consolidate e procedure interne esistenti e di quelle che eventualmente saranno successivamente approvate ed emanate.

In ogni caso è vietato per qualunque dipendente, membro di organi sociali o collaboratore accedere senza autorizzazione ed in violazione della legge, a sistemi informatici o telematici altrui, nonché violare i relativi limiti di accesso. Tali obblighi devono essere rispettati anche in relazione ad eventuali limitazioni di accesso al sistema informatico aziendale della Società, ove tale accesso sia di esclusiva competenza di determinati soggetti.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine dell'impresa.

Ogni dipendente è altresì tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

3.11. Utilizzo di attrezzature e strutture aziendali

I beni aziendali delle Società del Gruppo e, in particolare, gli impianti, le attrezzature situate nei luoghi di

lavoro devono essere utilizzati per ragioni di servizio, ai sensi della normativa vigente.

I beni aziendali consistono in tutti i beni materiali e immateriali (quali le informazioni e la proprietà intellettuale) di cui la Società ha la proprietà, il possesso e/o che utilizza per le attività da cui la società trae beneficio e che le consentono di raggiungere i propri scopi aziendali ("Beni Aziendali").

Ciascuna delle Società si accerta della lecita provenienza di tutti i Beni Aziendali.

I Beni Aziendali comprendono:

- informazioni confidenziali;
- fondi;
- beni immobili;
- stabilimento e uffici;
- attrezzature;
- mezzi di trasporto;
- sistemi informatici;
- diritti contrattuali;
- licenze e autorizzazioni o altri diritti legali;
- brevetti;
- marchi commerciali o di servizio;
- computer e risorse informatiche;
- magazzino e lavoro finalizzato all'esercizio dell'attività aziendale.

I dipendenti salvaguarderanno, assicureranno l'uso efficiente e avranno ragionevole cura di prevenire qualsiasi uso non autorizzato, danno, distruzione, spreco, perdita o furto dei Beni Aziendali. I dipendenti possono solo usare qualunque Bene Aziendale per legittimi scopi aziendali, se non diversamente e specificamente approvato da un soggetto di livello almeno equivalente a quello di un amministratore, e solo se tale uso diverso non è altrimenti vietato da norme di legge o dal presente Codice.

Ai dipendenti è vietato detenere indebitamente, rubare o appropriarsi indebitamente di qualunque Bene Aziendale.

I dipendenti non possono servirsi di alcun bene Aziendale né di alcuna relazione commerciale della Società al fine di estendere, mantenere, concedere o garantire l'estensione del credito in forma di un prestito personale, o a vantaggio di qualsiasi amministratore o dirigente.

In nessun caso è consentito utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, (in particolare con riferimento alla detenzione, vendita o scambio di materiale pedopornografico), nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'odio razziale, all'esaltazione della violenza ed alla violazione di diritti umani.

A nessun Destinatario è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale

svolgimento delle funzioni affidategli. Sono da evitare usi impropri, danneggiamenti e sprechi.

L'uso degli elaborati e l'accesso a procedure informatiche devono avvenire in conformità con le disposizioni interne e per soli fini di lavoro.

La chiave di accesso (password) ai sistemi informativi aziendali è strettamente personale e non può essere comunicata a terzi.

Si raccomanda di osservare in modo scrupoloso le istruzioni emesse dalla Funzioni di competenza.

3.12. Sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro

Le Società del Gruppo rispettano gli standard in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, garantendo al personale e ai propri collaboratori condizioni di lavoro adeguate.

In particolare, ciascuna delle Società persegue i seguenti principi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:

- l'obiettivo prioritario di assicurare l'equilibrio tra i fini societari contemplati nello Statuto e le esigenze di salvaguardia della salute delle persone;
- è volontà della Società operare nel rispetto della sicurezza dei propri dipendenti, dei fornitori, dei subappaltatori e dei propri clienti e dei terzi in generale, prevenendo il verificarsi di incidenti e mitigandone gli eventuali effetti dannosi;
- è essenziale l'approfondita conoscenza delle attività svolte e dei pericoli ad esse connessi;
- è necessario l'impiego di personale adeguatamente formato, la realizzazione di impianti secondo elevati standard di qualità e sicurezza ed il loro esercizio secondo criteri che pongano la necessaria attenzione alla sicurezza e alla salute;
- la Società provvede pertanto a sviluppare, emettere, revisionare ed implementare piani per la sicurezza dei propri dipendenti.

La Società si impegna a diffondere la politica per la salute e sicurezza dei lavoratori e a fornire le risorse umane, strumentali ed economiche per renderla operante presso tutta l'organizzazione. La sua attuazione è responsabilità di tutti gli addetti, ciascuno secondo le proprie responsabilità e competenze.

3.13. Rapporti con fornitori

Il Gruppo impronta la propria condotta nei rapporti con i fornitori ai principi di trasparenza, legalità e libera concorrenza. Richiede il rispetto dei principi ivi enunciati e privilegia i rapporti con le controparti che dimostrino di improntare la propria organizzazione e la propria attività al rispetto degli stessi principi.

La Società del Gruppo perseguono la selezione equa e imparziale dei propri Fornitori e la scelta deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali : la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza, la professionalità, l'onorabilità, capacità si assicurare modalità operative compatibili con i diritti del lavoratore (salute, sicurezza e rispetto della dignità della persona, pari opportunità), il rispetto dell'ambiente sia in termini di valutazione di impatto paesaggistico sia in termini di riduzione di emissioni inquinanti. relazioni commerciali con entità che siano in grado di

I fornitori di prodotti, beni e servizi sono individuati e scelti da personale qualificato, che si assume la responsabilità delle proprie valutazioni e dei propri giudizi, sulla base di principi di economicità, efficienza, concorrenza, imparzialità ed indipendenza.

I contratti stipulati dalla Società con qualsiasi controparte devono prevedere espressamente clausole risolutive nel caso in cui il comportamento del contraente si configuri come una violazione dei principi della Carta dei Valori o del presente Codice.

Tutte le operazioni e le transazioni, intese nel senso più ampio del termine, anche relativamente alle attività infragruppo, devono essere svolte nel rispetto dei principi di correttezza, onestà e imparzialità.

Nessun addetto o incaricato agli acquisti deve accettare regali o altri benefici di qualsiasi natura da alcun fornitore, salvo elargizioni di modesta entità e solo in occasione delle feste tradizionali in base ad usi consolidati.

Ciascun fornitore è tenuto a conoscere la legge in vigore nel tempo e nel luogo in cui si trova ad operare. In caso di incertezze, il soggetto si rivolge preventivamente alle strutture preposte delle Società.

Ciascun fornitore è tenuto a conoscere il presente Codice , affinché, nell'espletamento delle proprie attività, sia tenuto un comportamento corretto e lineare, tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01.

3.14. Rapporti con clienti

Il Gruppo promuove i rapporti con le competenti Associazioni di Consumatori, su un piano di reciprocità. E' consapevole dell'importanza della correttezza e della trasparenza nei rapporti con il pubblico e agisce promuovendo lo spirito di servizio a favore della propria clientela.

Nei rapporti e trattative e commerciali e nell'assunzione di vincoli contrattuali, assicura la propria correttezza e chiarezza, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

Nella conduzione di qualsiasi trattativa e relazione commerciale:

- devono sempre evitarsi situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interesse;
- sono vietati rapporti con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;
- sono vietati rapporti finanziari e commerciali con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona.

In particolare, è obbligatorio, tra l'altro che:

- le funzioni competenti assicurino il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto destinatario che riceve il pagamento;
- con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei clienti, siano richieste ed ottenute tutte le informazioni necessarie.

3.15. Rapporti con Agenti, sub-agenti e altre categorie appartenenti alla rete di promozione e distribuzione.

L'attività di selezione e *recruiting* della rete di agenti, sub-agenti, produttori, liberi collaboratori è svolta sulla base della professionalità e dell'esperienza dei candidati. Ogni componente la rete distributiva agisce nel perseguimento dell'interesse della Società.

Ogni componente la rete distributiva è consapevole che nello svolgimento della propria attività commerciale egli è responsabile dell'immagine della Compagnia di Assicurazioni ed è quindi tenuto a garantirne la tutela.

Ogni componente la rete distributiva è tenuto a conoscere la legge in vigore nel tempo e nel luogo in cui si trova ad operare, tutelare i valori della Società che rappresenta e si impegna a intrattenere con i clienti rapporti improntati a criteri di trasparenza, lealtà, fiducia, responsabilità, tensione al risultato e alla qualità del servizio. Inoltre, è tenuto ad assumere sempre un comportamento corretto e lineare, tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01.

3.16. Comportamenti anticorruzione

Per il Gruppo, tutti i Destinatari sono tenuti, nello svolgimento delle attività di lavoro, ad assumere una posizione di ferma opposizione rispetto ad ogni forma di abuso d'ufficio e corruzione.

I Destinatari non devono:

- direttamente o indirettamente offrire denaro od altra utilità ad Amministratori, Direttori generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori o a soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti, di società clienti o fornitrici, o di altro ente, al fine di ottenere un interesse o vantaggio di qualsiasi tipo, tra cui ottenere o mantenere vantaggi in termini di business/affari per o per conto della Società;
- offrire o accettare di partecipare a intrattenimenti commerciali, eventi o altre forme di ospitalità che potrebbero costituire motivo di influenza o di incentivo improprio, tra cui ad esempio, l'aspettativa di ricevere un vantaggio di business o di ottenere un ringraziamento per un vantaggio già ottenuto ovvero che potrebbero essere percepite come tali;
- direttamente o indirettamente richiedere o accettare denaro o altra utilità da parte di Clienti, Fornitori, o di altro soggetto o ricercare un vantaggio di qualsiasi tipo in cambio;
- offrire, suggerire, autorizzare l'offerta o il pagamento di denaro o altra utilità al fine di indurre o remunerare un abuso d'ufficio di una funzione o attività, pubblica o privata;

- pagare o approvare il pagamento di denaro o altra utilità al fine di indurre o remunerare un abuso d'ufficio di una funzione o attività, pubblica o privata;
- accettare o sollecitare pagamento di denaro o altra utilità al fine di indurre o remunerare abuso d'ufficio di una funzione o attività, pubblica o privata;
- utilizzare fondi di cui si sappia o si sospetti essere di provenienza di un "reato";
- assistere o partecipare al compimento di qualsiasi attività costituente "reato";
- stabilire, definire consapevolmente o mantenere processi o procedure o schemi con l'intento di effettuare pagamenti illeciti;
- intraprendere qualsiasi attività con consumatori, clienti, Fornitori, Partner commerciali e altre terze parti che possa costituire "reato".

Al fine di costituire corretti rapporti con i Collaboratori, Partner, Controparti Commerciali, clienti, Fornitori, prevenendo in tal modo il reato di corruzione tra privati, i Destinatari devono rispettare quanto di seguito evidenziato:

- individuare criteri di adeguata trasparenza per la determinazione dei costi e delle commissioni;
- individuare i soggetti legittimati a fissare i prezzi e gli sconti relativi alle offerte commerciali;
- individuare i soggetti legittimati ad effettuare o ricevere offerte e ad autorizzarle;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, attraverso un sistema anche informatico, affinché resti traccia dei vari passaggi e siano identificati i soggetti che hanno operato;
- garantire un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sulla congruità delle operazioni effettuate con clienti e Fornitori e che sia in grado di segnalare eventuali anomalie;
- rispettare le procedure e la regolamentazione interna e quanto previsto dal presente codice etico e di comportamento in materia di regalie ed omaggi.

Per nessun motivo regali ed eventi devono essere offerti ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti Preposti – ove presenti - alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci e Liquidatori o a sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti citati a meno che non si tratti di regali di modico valore o che siano previsti dalle prassi commerciali (per esempio presenti natalizi).

Si applicano altresì le disposizioni relative a disciplinare i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

3.17. Rapporti con i Media

Il Gruppo riconosce ai Media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni. Per tale ragione i rapporti con i Media – sia nazionali che esteri – ed i suoi interlocutori, sono gestiti nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, accuratezza e tempestività.

L'attività di comunicazione e di divulgazione di notizie relative all'operato del Gruppo è riservata esclusivamente alle Funzioni competenti e a ciò autorizzati e nel rispetto della legge e delle disposizioni aziendali.

È fatto divieto di esporre informazioni false o di occultare dati e notizie che possano indurre in errore i destinatari delle suddette comunicazioni, nonché all'interno dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento, dell'ammissione alla quotazione o in occasioni di offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

4. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Gruppo non ammette comportamenti volti a influenzare illegittimamente le decisioni dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria, enti regolatori del mercato e Autorità di Vigilanza, al fine di fare conseguire alle Società un indebito/illecito interesse o vantaggio.

I rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione e con l'Autorità Giudiziaria volti alla rappresentazione e tutela degli interessi delle Società del Gruppo sono riservati esclusivamente alle Funzioni competenti ed ai responsabili a ciò delegati e vanno esercitati in maniera trasparente, rigorosa, coerente e collaborativa.

Comportamenti ed atteggiamenti devono sempre essere tali da non poter in alcun modo ingenerare il minimo dubbio, da parte di un osservatore terzo e imparziale, che possano essere destinati a ottenere vantaggi o favori in modo indebito o improprio per le Società e/o per i suoi Esponenti e/o Dipendenti.

Tutti i Destinatari devono rispettare i più elevati standard di comportamento etico in tutti i rapporti con i dipendenti pubblici e loro famigliari. Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente – anche quando sia in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione - nel cercare d'influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o hanno potere decisionale per conto della Pubblica Amministrazione e promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o incaricati di Pubblico Servizio da cui possa conseguire un interesse o vantaggio.

Il Gruppo, per la prevenzione dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, dispone che è vietato:

- farsi rappresentare da Collaboratori o da soggetti terzi quando si possano creare situazioni di conflitto d'interesse
- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- promettere e/o offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole a Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, o loro parenti, direttamente o per interposta persona in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la P.A., italiana o estera o per indurre questi, ad utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione italiana o estera;
- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare a titolo personale i rappresentanti delle Istituzioni;
- offrire in alcun modo omaggi al fine di influenzare atti di pubblici uffici, favori, sollecitazioni di vantaggi personali, salvo che si tratti di doni o altre utilità di modico valore e, in ogni caso, rientranti negli usi, costumi o attività legittime; sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- chiedere al Pubblico Ufficiale informazioni di cui dispone per ragioni di Ufficio,
- porre in essere comportamenti che ostacolano l'esercizio del diritto di terzi o comportamenti che intralciano l'esercizio della Pubblica Amministrazione;
- alterare o falsificare dichiarazioni e/o documenti o omettere informazioni, attuare artifici o raggiri compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in

errore l'ente erogatore al fine di ottenere da parte della Pubblica Amministrazione qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo;

- destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalla Comunità Europea anche di modico valore e/o importo;

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o incaricati di Pubblico Servizio, italiani o stranieri, non possono essere intraprese – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:

- proporre, in qualsiasi modo, opportunità d'impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale; offrire in alcun modo omaggi con le esclusioni indicate al capoverso relativo a doni o utilità di modico valore;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- distogliere il Pubblico Ufficiale e la Pubblica Amministrazione in genere dallo svolgimento delle proprie incombenze, promettendo o coinvolgendoli in attività di svago, viaggi e/o sollevandoli dai propri compiti eseguendone le attività.
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali e la Pubblica Amministrazione in genere, a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità) in favore dei Pubblici Ufficiali sono consentiti soltanto se:

- di modico valore nei termini di cui alla sezione relativa alle donazioni e liberalità; doni o utilità;
- se previsti dalle prassi commerciali (per esempio presenti natalizi) e nei limiti previsti dalle policy e procedure della Società;
- se previsti per categorie di soggetti (per esempio, presenti natalizi per Fornitori);

In ogni caso, i regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Qualsiasi Destinatario riceva direttamente o indirettamente richieste di benefici da Pubblici Ufficiali o da Incaricati di Pubblici Servizi deve immediatamente segnalare il fatto.

Nell'eventualità del coinvolgimento di soggetti terzi nelle relazioni con gli Enti Pubblici non è in ogni caso consentito riconoscere compensi in favore di tali parti terze in assenza di adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. La corresponsione di un compenso deve essere soggetta ad un preventivo rilasciato dall'unità organizzativa competente a valutare la qualità della prestazione e quindi l'equità del corrispettivo.

È fatto infine divieto di dare seguito a qualunque richiesta di indebiti vantaggi o tentativi di indebita induzione da parte di un funzionario di un Ente Pubblico; ogni richiesta di indebiti vantaggi o condotte intimidatorie o vessatorie da parte del funzionario di un Ente Pubblico delle quali si sia anche solo venuti a conoscenza, dovrà essere immediatamente segnalata al proprio Responsabile e all'Organismo di Vigilanza, affinché siano prevenuti comportamenti idonei a realizzare i reati di cui allo stesso Decreto. Il

Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alla struttura designata affinché prenda i dovuti provvedimenti. I Responsabili delle funzioni che hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono:

- fornire ai propri Collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici;
- rispettare e far rispettare i meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi verso la Pubblica Amministrazione;
- vigilare sul rispetto di tutte le regole comportamentali da parte dei propri Collaboratori.

I Destinatari sono tenuti al rispetto dei seguenti principi:

- qualora il contatto con un Pubblico Ufficiale/ Incaricato di Pubblico Servizio avvenga sotto forma di incontro, a questo deve di norma partecipare almeno un responsabile di direzione/funzione/ufficio della Società; la deroga a tale principio è consentita in motivati casi (es. giustificate situazioni di indisponibilità di personale, riservatezza delle informazioni, incompatibilità con altra normativa aziendale, ecc.);
- tracciatura degli elementi essenziali degli incontri con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio annotando le principali informazioni del contatto, quali, almeno: data e luogo dell'incontro, oggetto e partecipanti;

Salvo i casi in cui i Protocolli decisionali prevedono regole diverse in relazione a particolari situazioni, tutti i Destinatari interni dovranno attenersi scrupolosamente al rispetto di quanto sopra riportato

4.1. Rapporti con Autorità di Vigilanza ed Enti regolatori del mercato

I rapporti con le Autorità di Vigilanza ed Enti regolatori del mercato sono improntati alla piena correttezza, trasparenza, professionalità e collaborazione, dovendo i Destinatari agevolare l'operato ed evitare di ostacolare l'attività, anche attraverso il compimento di azioni o con assunzione di atteggiamenti che possano essere interpretati quale tentativo di influenzarne impropriamente le decisioni e/o l'operato e sono svolti preservando, nelle relazioni intrattenute con le stesse, corretti ambiti di reciproca indipendenza.

L'assistenza alle indagini e alle verifiche ispettive delle Autorità di Vigilanza nei confronti delle Società del Gruppo è riservata ai soggetti espressamente delegati.

Le relazioni con le Autorità di Vigilanza ed Enti regolatori del mercato sono curate nell'ottica di poter adempiere in modo ottimale e puntuale agli obblighi di comunicazione e segnalazione, assicurando completezza e correttezza dei dati e delle informazioni forniti e oggettività dei processi valutativi seguiti.

Nel corso dell'attività di indagine o attività ispettiva le funzioni e le aree ispezionate dovranno comunque garantire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività, trasparenza, completezza e pertinenza i documenti e le informazioni che le Autorità ritengano di acquisire, nel rispetto del principio di verità. Gli eventuali verbali redatti dalle Autorità ispettive dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione interessata dall'ispezione.

4.2. Benefici e regali

Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente regalie e benefici a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, o loro parenti, da cui possa conseguirne un indebito o illecito interesse e/o vantaggio per la Società.

È fatto divieto ai Destinatari di offrire o concedere a terzi nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, donativi, benefici o altre utilità (anche sotto forma di somme in denaro, beni o servizi di vario genere) - che esulino dalle ordinarie relazioni commerciali che possano compromettere l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa - il cui limitato valore non sia espressione di pura cortesia.

Nello svolgimento delle ordinarie relazioni d'affari, gli omaggi offerti sono unicamente volti a promuovere l'immagine delle Società del Gruppo e, in nessun caso, possono essere utilizzati ed interpretati - per quantità, qualità e frequenza - come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia ovvero come mezzo utilizzato per ottenere trattamenti di favore nello svolgimento di qualsiasi pratica e/o attività ricollegabile alla Banca o per conseguire vantaggi personali a danno della stessa e/o dei clienti/investitori.

In ottemperanza a questi principi la Società adotta disposizioni che vincolano i Dipendenti destinatari di regali e omaggi da parte di Clienti e Fornitori a consegnarli in modo che siano devoluti in beneficenza, salvo non si tratti di regali/omaggi di importo poco rilevanti e ricevuti secondo gli usi, in ogni caso di modico valore.

4.3. Rapporti con le Organizzazioni sindacali, politiche, culturali e sociali

Il Gruppo si relaziona con le organizzazioni sindacali con senso di responsabilità e in termini costruttivi, favorendo un clima di reciproca fiducia e dialogo, nella continua ricerca di proficue relazioni industriali.

Nei rapporti con partiti politici, organizzazioni politiche e sindacali e associazioni rappresentative di interessi collettivi o di categoria, le Società del Gruppo si attengono scrupolosamente ai comportamenti del presente Codice e tengono conto dei rispettivi ruoli nell'ambito dell'agire sociale.

I rapporti in questione sono intrattenuti esclusivamente dagli Esponenti/Soggetti Rilevanti o dai Dipendenti autorizzati mediante conferimento di adeguati poteri.

Solo nel perseguimento di scopi istituzionali, culturali o di solidarietà sociale, la Società può promuovere o partecipare, anche con contribuzioni di denaro o offerta di servizi, ad iniziative coerenti alle finalità predette. In tal caso, è sempre nominato un responsabile del procedimento e la partecipazione all'iniziativa deve essere adeguatamente motivata, anche riguardo alla congruità dell'impegno economico ed alla qualità dell'iniziativa e dei partecipanti.

4.4. Finanziamenti, contributi e sovvenzioni

È proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati eventualmente concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee.

Il Gruppo condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato, della Comunità Europea o di altro Ente Pubblico nazionale ed estero, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra

erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore. I soggetti delegati di funzioni o compiti dovranno riporre una maggiore attenzione per tutte le informazioni di carattere confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza nonché nella scrupolosa protocollazione e rendicontazione di ogni documento o elaborato da essi eseguito e/o trasmesso alla Pubblica Amministrazione ed agli enti pubblici in generale.

re l'ente erogatore. I soggetti delegati di funzioni o compiti dovranno riporre una maggiore attenzione per tutte le informazioni di carattere confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza nonché nella scrupolosa protocollazione e rendicontazione di ogni documento o elaborato da essi eseguito e/o trasmesso alla Pubblica Amministrazione ed agli enti pubblici in generale.

4.5. Partecipazione a procedimenti giudiziari

In caso di partecipazione a procedimenti giudiziari, le Società si impegnano a procedere nel procedimento giudiziario in modo corretto, nel rispetto della legge, delle norme contenute nel presente Codice e delle procedure interne, anche al fine di evitare possibili lesioni dell'immagine aziendale.

È fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari in cui la Società sia parte, ai dipendenti, membri degli organi sociali e collaboratori è fatto divieto di:

- promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. magistrato, cancelliere o altro funzionario), per lui o per un terzo, una retribuzione non dovuta in denaro od altra utilità in cambio di un atto del suo ufficio al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario.
- promettere/dare ad un Pubblico Ufficiale (es. magistrato, cancelliere o altro funzionario), per lui o per un terzo, una somma di denaro od un'altra utilità al fine di fargli omettere/ritardare un atto del suo ufficio o per fargli compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario.
- indurre, con artifici o raggiri, lo Stato/altro ente pubblico in errore al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario;
- alterare (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico/telematico o intervenire (senza diritto ed in qualsiasi modo) su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico o ad esso pertinenti al fine di ottenere un vantaggio per la Società nel procedimento giudiziario.
- indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, da parte del soggetto chiamato a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

I principi comportamentali definiti nel presente Codice con riferimento ai rapporti intrattenuti dalla Società con la Pubblica Amministrazione sono declinati in specifici presidi organizzativi e protocolli di controllo nel Modello adottato dalla Società.

tenuti dalla Società con la Pubblica Amministrazione sono declinati in specifici presidi organizzativi e protocolli di controllo nel Modello adottato dalla Società.

Sono vietate espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi dei reati previsti dagli **Artt. 24 e 25 ex D. Lgs. 231/01**.

4.6. NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI BILANCIO (REATI SOCIETARI)

Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge.

Ai fini di un efficiente controllo, le scritture contabili devono essere redatte secondo principi di trasparenza, verità, completezza, chiarezza, affidabilità, precisione, accuratezza, ricostruibilità e conformità alla normativa vigente e devono consentire la redazione di un quadro veridico, attendibile e fedele della situazione patrimoniale ed economica.

Gli organi deputati alla redazione del bilancio e alle comunicazioni sociali dovranno svolgere la propria attività nel rispetto delle procedure previste dal modello ispirando il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, ovvero agendo con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia. Dovranno altresì evitare situazioni di conflitto d'interessi, anche solo potenziale, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad essi delegate.

Le Società adottano delle procedure contabili - amministrative idonee ad assicurare un agevole ed immediato controllo in ordine:

- al rispetto dei "Principi contabili" emanati dalle apposite Commissioni dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, nonché dei principi contabili internazionali;
- alla protocollazione di lettere, e-mail e di ogni altro documento, al fine di renderli immediatamente collegabili alle comunicazioni o alle poste di bilancio cui gli stessi si riferiscono;
- al rispetto, da parte dei soggetti delegati a peculiari funzioni, del contenuto di cui alle proprie deleghe e/o procure.

È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente.

Tutte le fasi inerenti all'assemblea, quali la convocazione e il deposito di ogni documento reputato idoneo all'assunzione della delibera da parte dei soci, devono essere scrupolosamente controllate.

È vietato diffondere notizie false sia all'interno che all'esterno della Società, concernenti la Società stessa, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano. Gli amministratori, i soci, i dirigenti, i collaboratori ed i dipendenti sono tenuti a mantenere riservate le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni ed a non utilizzarle a proprio vantaggio.

I soggetti deputati alla trasmissione di documenti ed informazioni, in occasioni di verifiche e di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, devono informare il loro comportamento a buona fede e correttezza, essendo tenuti a svolgere il loro incarico con la diligenza del mandatario. Devono inoltre mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

Sono vietate espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede

penale della Società ai sensi dei reati **societari Art. 25 ter ex D.Lgs. 231/01.**

5. NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI MARKET ABUSE

Il mercato finanziario si alimenta di informazioni che guidano la domanda e l'offerta determinando ogni variazione dei prezzi dei titoli. La disciplina delle informazioni c.d. *price sensitive* rientra nel più ampio ambito di applicazione della disciplina legislativa e regolamentare sull'“informazione societaria”, prevista dal D.lgs. 58/98, Testo Unico della Finanza, nonché dalle norme regolamentari di attuazione, “**Regolamento Emittenti**”.

Al riguardo, “*per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.*”

I Destinatari sono tenuti a trattare dati e informazioni aziendali esclusivamente per i fini delle proprie attività lavorative e, comunque, a non divulgare, comunicare, diffondere o pubblicare in alcun modo informazioni riservate.

Ai Destinatari è fatto divieto di utilizzare, sia direttamente che indirettamente, a fini personali e/o nell’interesse della Società e/o di terzi, informazioni riservate/privilegiate di cui vengano a conoscenza durante l’adempimento delle proprie mansioni.

L’abuso d’informazioni privilegiate è punito sia penalmente che amministrativamente ai sensi degli articoli 184 e 187-bis del Testo Unico sulla Finanza (TUF) e da tale attività discendono sanzioni applicabili sia in caso di abuso che di diffusione non autorizzata delle suddette informazioni.

In merito alla gestione della riservatezza delle informazioni privilegiate **è vietato:**

- negoziare o concorrere nella negoziazione diretta o indiretta, posta in essere utilizzando informazioni privilegiate ottenute da esponenti aziendali, degli strumenti finanziari di cui all’art.180 del TUF, qualora l’operazione stessa sia volta a favorire o comunque a far conseguire un vantaggio alla Società;
- comunicare o concorrere nella comunicazione a terzi, compresi soggetti appartenenti ad altre società, di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della società controllante o di società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, salvo il caso in cui tale comunicazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali, qualora tale comunicazione sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla Società;
- raccomandare o concorrere nel raccomandare o indurre terzi, sulla base di informazioni privilegiate ottenute da rappresentanti della società controllante o di società Emittenti (clienti-fornitori-partner) in ragione della propria posizione, ad effettuare operazioni di acquisto, vendita o operazioni di altro genere su strumenti finanziari, qualora la realizzazione di tali operazioni sia volta a favorire o comunque a far conseguire vantaggio alla Società;
- diffondere o concorrere nella diffusione di notizie false o nel compimento di artifici o raggiri idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Sono vietate espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi dei reati **societari Art. 25 sexies D.Lgs. 231/01**.

6. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI RAPPORTI PRIVATI CON SOCIETÀ TERZE (Corruzione tra privati)

La Società per rispettare il principio di correttezza e trasparenza, e per trarre il maggior vantaggio possibile dalle sue attività, vigila affinché tutti i Destinatari del Modello non siano autori di corruzione privata (c.d. condotta attiva).

io possibile dalle sue attività, vigila affinché tutti i Destinatari del Modello non siano autori di corruzione privata (c.d. condotta attiva).

La Società definisce a tal proposito apposite regole comportamentali allo scopo di impedire che vengano dati o semplicemente offerti vantaggi ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, legati a Società terze (private) per indurli a venire meno ai doveri derivanti dai propri uffici, cagionando così un danno alla propria Società.

ri o soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, legati a Società terze (private) per indurli a venire meno ai doveri derivanti dai propri uffici, cagionando così un danno alla propria Società.

Non possono, di conseguenza, essere intraprese in tali rapporti - direttamente o indirettamente - le seguenti azioni:

- proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori (o soggetti ad essi sottoposti) di società private;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- utilizzare le risorse finanziarie della Società al fine di compiere atti di corruzione verso imprese private;
- assumere risorse legate a rappresentanti di potenziali società clienti come contropartita per il compimento, da parte di questi, di comportamenti infedeli e dannosi per la società cliente stessa;
- simulare costi per regali ed omaggi fittizi o per valori superiori a quelli reali al fine di creare "fondi neri" con i quali perpetrare atti di corruzione verso privati;
- offrire regali ed omaggi a società private, se non di modesta entità e nel rispetto dell'iter autorizzativo aziendale;
- riconoscere rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare atti di corruzione verso società private;
- acquistare beni indicati come strumentali ma in realtà destinati ad essere elargiti a rappresentanti di società terze al fine di ottenere dagli stessi comportamenti infedeli e dannosi per le società di appartenenza;
- sostenere spese di rappresentanza, in tutto o in parte fittizie, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati di corruzione tra privati;
- promettere e/o dare denaro ai rappresentanti di una potenziale società venditrice al fine di acquisire immobili e/o garantire la stipula di contratti a prezzi svantaggiosi per la società venditrice

stessa.

La Società proibisce ogni forma di corruzione, non limitatamente a quelle sopra descritte, a favore di chiunque.

Al fine di evitare che la Società possa essere ritenuta responsabile per attività di corruzione, è previsto:

- l'obbligo per i fornitori della Società di rispettare gli standard etici;
- che tutti i contributi di beneficenza devono essere approvati, ai fini del rispetto delle leggi anticorruzione.

Inoltre, la Società punisce i comportamenti di corruzione passiva tenuti dai propri amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e soggetti ad essi sottoposti che violino gli obblighi e i doveri inerenti il loro ufficio in cambio di denaro o altre utilità erogate o promesse da parte di soggetti terzi (c.d. condotta passiva).

I principi comportamentali definiti nel presente Codice con riferimento ai comportamenti potenzialmente idonei al compimento di reati di corruzione tra privati sono declinati in specifici presidi organizzativi e protocolli di controllo nel Modello adottato dalla Società.

Sono vietate espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi dei reati **societari Art. 25 ter ex D.Lgs. 231/01 (Corruzione tra privati - art. 2635, III comma c.c. - e Istigazione alla corruzione tra privati - art. 2635 bis c.c.)**.

7. NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Le Società del Gruppo assicurano ai propri dipendenti e collaboratori lo svolgimento della propria attività in ambienti di lavoro idonei a salvaguardarne la salute, la sicurezza e l'integrità fisica e morale, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

La politica aziendale in materia di sicurezza e di tutela ambientale è orientata alla massima prevenzione possibile, garantendo l'impiego di tutte le risorse umane ed economiche necessarie a tale fine, perseguendo l'obiettivo zero infortuni.

Per questo promuove comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza richieste dall'evoluzione tecnologica per garantire un ambiente lavorativo sicuro e salubre, allo specifico fine di prevenire e impedire i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ciascuna Società provvede quindi all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dal D.Lgs. 81/2008 art. 30 (Testo Unico sulla Sicurezza).

In tale ottica la Società garantisce la predisposizione di funzioni che assicurino le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio.

I dipendenti hanno pieno diritto, ma anche l'obbligo, di mettere in dubbio, fermare e correggere qualunque azione o condizione non conforme alla sicurezza. È severamente vietata qualunque forma di ritorsione nei confronti di quei dipendenti che, in buona fede, sollevino questioni in materia di sicurezza e salute del lavoro.

È sancito, a carico dei dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori il divieto di tenere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-septies del Decreto.

Nello specifico, la Società s'impegna a:

- implementare ogni iniziativa idonea alla prevenzione ed alla minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale dei dipendenti e dei terzi che prestano la propria attività presso la Società;
- provvedere al costante adeguamento alla legislazione in materia di Salute e Sicurezza;
- sviluppare programmi di formazione ed informazione rivolti ai dipendenti per promuoverne la responsabilizzazione e la consapevolezza in materia di Salute e Sicurezza;
- promuovere attività di informazione e sensibilizzazione rivolta alle società esterne cui possono essere affidati appalti di lavori / servizi, affinché adottino idonei comportamenti in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- garantire il rispetto della normativa in materia di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento ai tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale del personale dipendente.

Chiunque riscontri eventuali carenze o inadeguatezze dei luoghi e delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, è tenuto a fornire idonea e tempestiva segnalazione ai soggetti responsabili (RSPP, RLS e Preposti) e/o all'OdV.

Sono vietate espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi dei reati **Art. 25 septies ex D.Lgs. 231/01**.

8. NORME DI COMPORTAMENTO IN MATERIA TUTELA AMBIENTALE

Il Gruppo è consapevole dell'incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento e pertanto si impegna a gestirle nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.

Al fine di rafforzare il dovere di tutela ambientale, il Gruppo ha puntualizzato l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di legge, alle altre direttive in materia di tutela ambientale e dell'igiene ed alle procedure aziendali.

Il Gruppo garantisce una gestione trasparente degli aspetti ambientali, l'attiva partecipazione di tutti i dipendenti ed il costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché l'individuazione delle soluzioni industriali di minore impatto ambientale.

I Collaboratori, nell'esercizio della quotidiana attività lavorativa, sono tenuti a prestare attenzione a consumare in modo sostenibile carta, acqua ed energia, nonché a rispettare le disposizioni relative alla differenziazione dei rifiuti.

Al fine di rafforzare il dovere di tutela ambientale, il Gruppo si attiene scrupolosamente alle prescrizioni di legge, alle altre direttive in materia di tutela ambientale e dell'igiene e s'impegna a mantenere sempre un comportamento corretto e vigile.

Le Società del Gruppo, consapevoli dell'incidenza delle loro attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento, si impegnano a:

- adottare un approccio di tipo preventivo nell'ambito della gestione degli impatti ambientali;
- implementare le opportune attività manutentive sugli impianti, ottimizzando l'uso di materie prime ed energia, cercando di ridurre i consumi e le emissioni, minimizzando gli effetti negativi sull'ambiente ed i rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- perseguire il miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso un corretto utilizzo delle risorse naturali, promuovendo il risparmio energetico e l'impiego di fonti alternative;
- garantire il costante monitoraggio dei processi aziendali, riesaminandoli periodicamente alla luce delle nuove informazioni disponibili e garantendo la tracciabilità delle verifiche svolte.

Il Gruppo implementa una periodica attività di identificazione e valutazione dei rischi specifici connessi alla gestione degli aspetti ambientali, quali a esempio la gestione e valutazione dei fornitori, la valutazione di potenziali contaminazioni del suolo e del sottosuolo, la valutazione delle emissioni in atmosfera generate dagli immobili di proprietà della Società a causa della mancata o inadeguata manutenzione, etc.

Sono vietate espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi dei reati **Art. 25 undecies ex D.Lgs. 231/01**.

9. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI REATI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI e I DIRITTI D'AUTORE

Ciascuna dipendente delle Società del Gruppo è responsabile della protezione e della conservazione dei beni aziendali, materiali e immateriali, avuti in affidamento per l'espletamento dei propri compiti

I beni aziendali sono assegnati al personale in ragione dell'attività lavorativa; pertanto, l'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato ad esigenze di carattere professionale.

Le Società del Gruppo si impegnano a garantire il corretto utilizzo dei servizi informatici o telematici, disponendo che l'accesso ai dati telematici ed informatici avvenga nell'assoluto rispetto delle normative vigenti in modo da garantire la riservatezza delle informazioni e far sì che il trattamento dei dati avvenga esclusivamente a cura di soggetti a ciò espressamente autorizzati.

La Società tutela la privacy dei propri dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare né diffondere i dati personali cui è in possesso senza previo consenso dell'interessato, fatti salvi gli obblighi di legge.

Ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati e si impegna ad un utilizzo corretto degli strumenti informatici al fine di evitare la commissione di condotte integranti l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di terzi, l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici privati o anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia privati che di pubblica utilità.

ilità e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia privati che di pubblica utilità.

La Società, inoltre, vieta la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

La Società, inoltre, sanziona i seguenti comportamenti in violazione delle norme poste a tutela dei diritti d'autore:

- installare prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- duplicare, distribuire, vendere o detenere a scopo commerciale/imprenditoriale software;
- utilizzare mezzi intesi a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- porre in essere comportamenti idonei a violare le norme di legge e le procedure aziendali interne poste a tutela dello sfruttamento dei diritti d'autore.

Al fine di evitare qualsiasi violazione in materia di tutela del diritto d'autore, la Società vieta di scaricare e/o caricare software che non siano autorizzati dalla Società, nonché di connettere alla rete aziendale qualsiasi tipo di apparecchiatura il cui uso non sia espressamente approvato per iscritto dalla Società. È altresì vietato accedere a siti con contenuto offensivo, denigratorio o illeciti.

n contenuto offensivo, denigratorio o illeciti.

I principi comportamentali definiti nel presente Codice con riferimento ai comportamenti potenzialmente idonei al compimento di reati informatici sono declinati in specifici presidi organizzativi e protocolli di controllo nel Modello adottato dalla Società, ed in particolare nella Parte Speciale a cui si rimanda. Sono vietate espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi dei reati Artt. 24 bis e 25 novies ex D.Lgs. 231/01.

10. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

Il Gruppo contrasta qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato a reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni ed altra utilità di provenienza illecita.

I dipendenti e i collaboratori delle Società del Gruppo non devono, in alcun modo e in alcuna circostanza, ricevere o accettare la promessa di pagamenti in contanti o correre il rischio di essere implicati in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Il Gruppo si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di criminalità associata e di antiriciclaggio.

Ciascun dipendente e collaboratore è pertanto tenuto a collaborare, per quanto di propria competenza, affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione della Società nella quale opera sia correttamente e tempestivamente registrato nella contabilità.

In particolare, ciascuna Società del Gruppo s'impegna a:

- controllare l'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti, anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- garantire che sia effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti con le società controllate;
- verificare che siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale di fornitori e consulenti;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- acquistare beni di provenienza garantita e ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti) sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria.

Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti tra quelli sopra esposti, è tenuto ad informare tempestivamente i propri superiori e l'Organismo di Vigilanza (ove nominato).

Sono vietate espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi dei reati Art. 25 octies ex D.Lgs. 231/01.

11. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO, CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, REATI TRANSNAZIONALI E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il Gruppo riconosce notevole importanza e valore ai principi di ordine democratico e di libera determinazione politica. Per tale motivo condanna l'utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell'ordine democratico o che possa costituire o essere collegato a reati transnazionali afferenti all'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso.

La Società contrasta qualsiasi comportamento che possa costituire o essere collegato a reati transnazionali afferenti l'associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, il favoreggiamento personale, nonché afferenti l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero ancora afferenti possibili violazioni delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

contro le immigrazioni clandestine.

Il Gruppo condanna qualunque comportamento posto in essere dai soggetti destinatari del presente Codice finalizzato ad indurre, con qualsiasi modalità, soggetti terzi a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria, ovvero offrire denaro, omaggi, posti di lavoro o altre utilità, ovvero minacciare o aggredire un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento giudiziario, al fine di indurlo a celare elementi "compromettenti" a carico della Società o comunque a rendere dichiarazioni a favore della Società stessa.

tà o comunque a rendere dichiarazioni a favore della Società stessa.

Il Gruppo impone inoltre che i rapporti con le Autorità Giudiziarie (Giudice o Pubblico Ministero) siano improntati sui principi di legalità, chiarezza, trasparenza, diligenza e collaborazione.

Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti tra quelli sopra esposti, è tenuto ad informare tempestivamente i propri superiori e l'Organismo di Vigilanza (ove nominato).

Sono vietate espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi dei reati **Artt. 24 ter, 25 quater, Reati transnazionali, 25 decies** ex D.Lgs. 231/01.

12. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AI DELITTI CONTRO LA PERSONA, CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE RAZZISMO E XENOFobia

Il Gruppo si impegna a garantire il rispetto delle condizioni necessarie per l'esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, il Gruppo infatti non tollera alcuna forma di lavoro irregolare.

In nessun caso è consentito utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, (in particolare con riferimento alla detenzione, vendita o scambio di materiale pedopornografico), nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'odio razziale, all'esaltazione della violenza ed alla violazione di diritti umani.

In nessun caso è consentito utilizzare le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'odio razziale, all'esaltazione della violenza ed alla violazione di diritti umani.

tiche e di rete per finalità contrarie a norme imperative di legge, all'ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o comunque all'odio razziale, all'esaltazione della violenza ed alla violazione di diritti umani.

È fatto divieto assoluto di detenere presso i locali delle Società, i magazzini, le pertinenze di esse, compresi gli apparati informatici, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia riconducibile alle Società, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Sono vietate espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi dei reati **Artt. 25 quater 1 , 25 quinquies, 25 duodecies e 25 terdecies ex D.Lgs. 231/01.**

13. NORME DI COMPORTAMENTO REALTIVE ALL'OSSERVANZA DEI REATI TRIBUTARI

Il Gruppo si impegna ad effettuare con completezza e trasparenza tutti gli adempimenti tributari previsti a suo carico dalla normativa vigente e a collaborare, ove previsto, con l'Amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte rappresentano comportamenti non solo obbligatori sotto un profilo giuridico ma anche ineludibili nell'ambito della responsabilità sociale dell'azienda. Ogni operazione contabile deve pertanto essere supportata da idonea documentazione attestante l'attività svolta così da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione della provenienza e/o della formazione dei documenti;
- la ricostruzione contabile e matematica delle operazioni.

È compito di ogni dipendente coinvolto nella redazione del bilancio della Società far sì che la documentazione contabile risponda ai principi sopra citati e sia facilmente rintracciabile nonché ordinata secondo criteri logici.

Il Gruppo esige che l'inserimento in bilancio di tutte le poste ad esempio crediti, rimanenze, partecipazioni, fondi rischi e oneri, scaturisca dal rispetto incondizionato di tutte le norme vigenti in tema di formazione e valutazione di bilancio.

È, inoltre, sancito l'espresso obbligo di:

- rispettare tutte le normative applicabili e le procedure interne adottate;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- garantire flussi informativi completi e corretti verso gli outsourcer incaricati degli adempimenti contabili, amministrativi e finanziari;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria.
- è assolutamente vietato:
 - contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti;
 - autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell'evidenza dell'effettuazione del servizio reso;
 - autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa;
 - predisporre o comunque utilizzare documenti palesemente falsi.

È, infine, obbligatorio nei processi di fatturazione e di elaborazione della documentazione rilevante ai fini fiscali, che i dati rappresentati siano sempre veritieri e in tutto corrispondenti alle operazioni materialmente eseguite. È, inoltre, fatto obbligo a tutti i Destinatari, per quanto di competenza, di adempiere a tutti gli obblighi fiscali e tributari applicabili, di conservare con cura tutta la documentazione rilevante ai fini fiscali, astenendosi dall'occultarla, distruggerla o alterarla.

Sono vietate espressamente quelle condotte criminose che possono comportare il coinvolgimento in sede penale della Società ai sensi dei reati **tributari (art. 25 quinquiesdecies ex D. Lgs. 231/01)**.

14. NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALL'OSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

Ciascuna delle Società del Gruppo è sensibile a trasmettere ai propri dipendenti e collaboratori i valori e principi etici che devono guidare le loro attività anche nell'ipotesi in cui la Società sia stata oggetto di un procedimento giudiziario al termine del quale è stata accertata una sua responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Qualora, infatti, venga riconosciuta la responsabilità amministrativa a carico della Società tale da giustificare l'irrogazione di una delle misure interdittive previste dal decreto agli articoli 13 e ss, è posto a carico di tutti i Destinatari del presente Codice, così come individuati nei paragrafi precedenti, l'obbligo al rispetto del principio di osservanza delle sanzioni interdittive previsto dall'art. 23¹ del D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, la Società condanna qualsiasi comportamento attivo od omissivo posto in essere da soggetti impegnati (a vario titolo) nello svolgimento dell'attività aziendale, tale da causare la violazione degli obblighi derivanti dalla misura interdittiva eventualmente irrogata all'ente a seguito dell'accertamento della responsabilità amministrativa.

Qualora alla Società venga irrogata una sanzione interdittiva di cui agli articoli 13 e seguenti del D.Lgs. 231/2001, la stessa si impegna a fornire completa e tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza ed a tutti i Dirigenti, nonché a tutti i soggetti aziendali al fine di garantire il rispetto della misura interdittiva.

¹ "Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse del quale o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate".

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE, CONTROLLO E SANZIONI

15.1. L'Organismo di Vigilanza

La Carta dei Valori ed il presente Codice di Condotta rappresentano protocolli di prevenzione generali non derogabili.

Per le Società che adottano il Modello ex D.Lgs.231/200, l'Organismo di Vigilanza è il Soggetto deputato a vigilare sulla corretta e puntuale applicazione del Modello nonché sul rispetto dei principi del presente Codice e della Carta dei Valori.

L'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni ha libero accesso ai dati ed alle informazioni aziendali utili allo svolgimento delle proprie attività.

Gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori e i terzi che agiscono per conto della Società, sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

15.2. Rispetto del Codice di Condotta e segnalazioni

Gli Organi sociali ed i loro componenti, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori ed i terzi che agiscono per conto della Società sono tenuti a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali violazioni o induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni del presente Codice, di procedure interne e dei componenti del Modello
- ogni irregolarità o negligenza nella tenuta della contabilità, nella conservazione della relativa documentazione, nell'adempimento degli obblighi di reportistica contabile o gestionale interna
- eventuali richieste di chiarimenti sulla valutazione della correttezza di comportamenti propri o altrui, nonché possibili carenze del presente Codice o proposte di modifica e/o integrazione del Codice stesso.

Tutti i destinatari del Modello devono comunicare direttamente con l'Organismo di Vigilanza, per segnalare eventuali violazioni del Codice, condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni del Modello, attraverso i canali e le modalità stabilite nella Procedura *Whistleblowing*.

Detti canali sono in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

15.3. Sistema disciplinare

L'osservanza delle norme del Codice di Condotta e della Carta dei Valori deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali della società.

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice e nella Carta dei Valori potrà comportare l'applicazione di misure sanzionatorie nel rispetto delle vigenti norme di legge, del CCNL applicabile, nonché del Sistema Disciplinare a tutti gli effetti parte integrante del Modello e a cui si rimanda.

Le infrazioni da parte di soggetti terzi saranno sanzionate secondo i criteri indicati nelle specifiche clausole contrattuali previste.

E' impegno di ciascuna Società del Gruppo far rispettare il presente Codice e la Carta dei Valori anche

attraverso la puntuale applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare del Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo della Società oltre che dal sistema disciplinare previsto dai CCNL applicabili e dai contratti di riferimento stipulati con le relative controparti.

15.4. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il presente Codice di Condotta e la Carta dei Valori sono portati a conoscenza delle parti interessate, sia interne che esterne al Gruppo, mediante apposita attività di comunicazione.

Internamente a ciascuna Società l'adeguata conoscenza e comprensione del Codice e della Carta dei Valori da parte di tutto il personale viene assicurata attraverso programmi di informazione e formazione definiti secondo le regole stabilite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale, di cui il Codice e la Carta dei Valori costituiscono parte integrante.

È nella responsabilità di ciascun dipendente consultare il proprio responsabile diretto per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o all'applicazione delle regole di comportamento contenute nel Codice di Condotta e nella Carta dei Valori.

15.5. CODICE DI CONDOTTA: ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTI DI INTERESSE ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche

Il sottoscritto dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. 231/2001 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice di Condotta e della Carta dei Valori adottati dalla Società, volto a prevenire i reati previsti dal citato Decreto.

Il sottoscritto si impegna a non porre in essere azioni in contrasto con il citato Modello.

Più in particolare il sottoscritto si impegna a:

- non porre in essere azioni in contrasto con il presente Codice di Condotta;
- evitare situazioni tali da configurare un conflitto di interessi nell'ambito di rapporti intrattenuti con rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, italiane o estere e, nel caso questo avvenga, informarne tempestivamente l'Organismo di Vigilanza;
- rispettare i poteri di delega ed i limiti di firma stabiliti;
- rispettare gli obblighi di informativa all'Organismo di Vigilanza riportati nel "Modello 231";
- rispettare le procedure/protocolli emesse dalla Società e le altre misure previste dal Modello.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di controllo effettuate, capaci di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del Modello e circa la sua effettiva applicazione.

In fede

Nome e cognome _____

Data _____

15.6. Allegato 2 – DICHIARAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA, PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____ dichiara:

- (1) di aver ricevuto copia del Codice di Condotta adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- (2) di aver compreso e accettato i principi e le regole contenute nel presente Codice;
- (3) di conformare il proprio comportamento alle regole espresse nel presente Codice, riconoscendo le responsabilità connesse alla violazione di tali regole.

Nome e Cognome

Data

Firma